



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

SEGRETERIA

Caltagirone, 04 NOV. 2021

N. 2436 Prot. / - Pos.

Oggetto: Lavori di pubblica utilità – Trasmissione convenzione stipulata con il Comune di Licodia Eubea.

Al Ministero della Giustizia

ROMA

Al Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria

Direzione degli Affari Penali

ROMA

Al Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna

ROMA

All'Ufficio Esecuzioni Penali Esterne di

CATANIA

Agli Uffici dei Giudici di Pace di

CALTAGIRONE

MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Ai Sigg.ri Magistrati ed alla cancelleria Penale Dibattimentale

Sede


Ai Sigg.ri Magistrati ed alla cancelleria GIP/GUP

Sede

Per quanto di rispettiva competenza, trasmetto l'unita Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti stipulata con il Comune di Licodia Eubea, ai sensi del D. Lgs. 28/08/2000 n. 274 e del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001.

Il Direttore

(Dott.ssa Giuseppina Limina)





TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' NEL PROCEDIMENTO DI MESSA ALLA PROVA

(ai sensi degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015 n. 88)

TRA

Il Tribunale di Caltagirone (C.F. n. 82004000871) in seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente dott.ssa Giovanna Scibilia domiciliata per la carica presso il Palazzo di Giustizia sito in Caltagirone Viale Mario Milazzo n. 218

E

Il Comune di Licodia Eubea (CF 82001570876) di seguito indicato come Comune o Ente nella persona del Sindaco Giovanni Verga domiciliato per la carica in Licodia Eubea – P.zza Garibaldi n. 3;

PREMESSO:

- Che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento

predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

- Che ai sensi del suddetto art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni, le aziende sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali,, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- Che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 - comma 1 – del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
- Che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.;
- Che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento.

Tutto ciò premesso costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona della dott.ssa Giovanna Scibilia, Presidente del

Tribunale di Caltagirone, giusta delega di cui in premessa, ed il Comune di Licodia Eubea (in seguito chiamato Comune o Ente), nella persona del Sindaco, dott. Giovanni Verga, si conviene quanto segue:

Art. 1

Il Comune consente che **n. 3 soggetti** (contemporaneamente) svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis del c.p.

L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture del Comune le seguenti attività, rientranti nei settori d'impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:

- a) prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie;
- b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile;
- c) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;

- d) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
- e) prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, ivi comprese opere viarie;
- f) attività di segretariato sociale;
- g) verde pubblico;
- h) ausilio ad attività di promozione del territorio;
- i) servizi cimiteriali;
- j) lavori inerenti specifiche competenze e professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare all'UEPE i nominativi degli incaricati di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire le relative istruzioni.

Il Comune si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione/integrazione dell'elenco delle prestazioni o dei nominativi alla cancelleria del Tribunale e all'UEPE.

Art. 3

L'attività **non retribuita** in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura, per quanto possibile, la

conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. n. 88/2015 e s.m.i. e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D.L.gs 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico dell'Ente, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Ente comunicherà all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Saranno, inoltre, segnalate con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale. In tal caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'eventuale strumento di equivalente rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'Ente sul nominativo dei funzionari incaricati di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, **dovranno redigere una relazione** che documenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività per cui vi è convenzione da parte dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale

Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

La presente convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata in caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.


Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Caltagirone li.. 26. OTT. 2021.....

Il Presidente del Tribunale

(dott.ssa Giovanna Scibilia)



Giovanna Scibilia

Il Sindaco del Comune di Licodia Eubea

(dott. Giovanni Verga)

Giovanni Verga